SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 830)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUFFINI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Estensione delle provvidenze previste dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319, e successive modificazioni, a favore dei connazionali profughi provenienti da Paesi diversi da quelli del continente africano

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 25 febbraio 1963, n. 319, prevede una serie di provvidenze a favore dei connazionali residenti nei Paesi del continente africano e costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale che potranno determinarsi nei Paesi di provenienza, previa declaratoria dell'esistenza dello stato di necessità con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nella passata legislatura il Governo presentava un disegno di legge inteso a adottare una normativa organica per i profughi, modificando e integrando tutte le disposizioni vigenti in materia ed estendendo le provvidenze ai profughi da qualsiasi Paese. Il contenuto di tale disegno di legge, già approvato dal Senato e decaduto per fine legislatura, è riprodotto in tre proposte d'iniziativa parlamentare, il cui *iter* si preannuncia certamente non breve, stante la complessità della materia.

Poichè, peraltro, si sono verificate (e possono verificarsi a breve termine) situazioni, in varie regioni del mondo, che determinano rimpatri di connazionali profughi, s'impone la necessità di estendere il campo di applicazione della legge n. 319 del 1963.

In particolare ci si riferisce agli italiani rimpatriati dal Nicaragua a seguito dei noti avvenimenti verificatisi in quel Paese nell'estate del 1979.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

La collettività italiana residente in Nicaragua all'epoca della caduta di Somoza si componeva, secondo gli ultimi dati raccolti, di 222 persone, di cui 181 appartenenti a 54 nuclei familiari ed i restanti 41 costituiti da religiosi.

Gli elementi attivi della collettività italiana erano impegnati o in piccole attività commerciali o erano titolari di sia pur modeste aziende soprattutto meccaniche o erano dipendenti in qualità di operai specializzati o di impiegati.

Al fine di consentire il doveroso intervento dello Stato a favore di questi connazionali, il presente disegno di legge estende le provvidenze previste dalla legge n. 319 del 1965 anche ai connazionali profughi da Paesi diversi da quelli del continente africano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le provvidenze spettanti ai profughi ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319, e successive modificazioni, sono estese ai connazionali residenti in qualsiasi Paese per il quale sia dichiarato lo « stato di necessità al rimpatrio » in seguito a situazioni di carattere generale che lo hanno determinato.

L'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio, nel quale verranno a trovarsi in qualsiasi Paese i connazionali ivi anagraficamente residenti, sarà dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorità diplomatiche accreditate nei predetti Paesi.

Tale decreto cessa di avere efficacia dopo due anni dalla data di insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, indicata dal decreto stesso, salvo provvedimento di proroga.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge farà carico al capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980 e a quelli corrispondenti per gli anni successivi.